





Oggetto: accertamento della paternità.

Conclusioni come da verbale di udienza del 5.11.15, da intendersi qui integralmente trascritte.





## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. **Il convenuto** ha agito in giudizio nei confronti di **il resistente**

, esponendo: di avere intrattenuto una relazione sentimentale con **il minore**, il quale, in data **15/05/2013**, ha dato alla luce un bambino, **il minore**, riconosciuto solo dalla madre; che, al fine di dissipare ogni dubbio circa la paternità del nuovo nato, le parti si sottoposero concordemente a esami biologici presso l'Unità Operativa di Genetica Medica dell'A.O. **San Giovanni** - **Reggio Calabria**; che all'esito di tali verifiche il **resistente** fu indicato come padre del piccolo con una probabilità del 99,996%; che, nonostante siffatte conclusioni, egli non ha riconosciuto il figlio come proprio e si è limitato, sul piano economico, alla irregolare corresponsione di € 150,00 mensili; tanto premesso, ha chiesto di accertare che il resistente è padre del minore **il minore**, disporre che a quest'ultimo siano attribuite le generalità di **il minore** e di **il minore** e di porre a carico del convenuto un assegno periodico per il concorso nel mantenimento del figlio.

2. Il convenuto ha espressamente ammesso il rapporto di filiazione oggetto di causa, aggiungendo che la **il minore** gli avrebbe impedito di frequentare il minore e di instaurare con lui un proficuo rapporto affettivo, subordinando gli incontri con il padre ad accordi economici per lui insostenibili.

Orbene, anche prescindendo dall'atteggiamento processuale delle parti e dalla non contestazione del convenuto circa i fatti costitutivi della domanda, in quanto avente a oggetto diritti non disponibili, la documentazione sanitaria acclusa al fascicolo di parte attrice (v. all. n. 6),





proveniente da struttura sanitaria pubblica, attesta, con elevatissimo grado di probabilità (99,999%), la paternità del [redacted] In mancanza di elementi istruttori di segno contrario, ciò consente di ritenere dimostrato il rapporto di filiazione, comprovabile con ogni mezzo ex art. 269, c. II, c.c., senza necessità di condurre anche in questa sede ulteriori e onerosi accertamenti genetici sulle persone interessate.

Per il combinato disposto degli artt. 277, 258 e 262, c. II, c.c., l'accertamento della paternità, conseguendo gli stessi effetti del riconoscimento, determina, in conformità alla domanda, anche l'acquisto del cognome paterno da parte del minore, non essendovi motivo di ritenere che ciò contrasti con l'interesse dello stesso. Appare, inoltre, opportuno che egli, cos' come richiesto, non sostituisca il cognome materno con quello del padre, ma che aggiunga quest'ultimo al primo, come consentito dall'art. 262, c. II, c.c.; ciò è consentaneo all'età non più tenerissima e ormai scolare del minore, nonché alla valutazione dei servizi sociali dei Comuni del Nord [redacted], datata 28.1.15, i quali, alla luce della particolare sensibilità dello stesso, delle "condizioni soggettive di tensione" da lui vissute e degli scarsi contatti sin qui avuti con il padre, suggeriscono un "percorso di avvicinamento graduale e protetto" fra il genitore e il figlio.

3. L'attrice ha altresì chiesto di disciplinare le occasioni di incontro tra il convenuto e il piccolo [redacted].

La domanda, attinente a prole di genitori non coniugati, osserva, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., il rito camerale ex art. 737 ss. c.p.c.; tuttavia, essendo connessa per accessorietà, ex art. 31 c.p.c., alla domanda principale di accertamento della paternità, può essere esaminata con essa in un





*simultaneus processus*, soggetto ex art. 40, c. III, c.p.c. al rito ordinario e attribuito ex art. 50 bis, n. 1), c.p.c. alla cognizione del Collegio.

Nessuna delle parti pone in discussione la collocazione prioritaria del minore presso la madre, conforme allo stato di fatto sin qui consolidatosi e senz'altro coincidente con il suo interesse, alla luce delle valide competenze genitoriali da lei dimostrate, emerse dalla citata relazione dei servizi sociali.

Deve inoltre pronunciarsi, in conformità al principio generale implicitamente desumibile dall'art. 337 quater c.c. e in assenza di ragioni ostative, l'affidamento condiviso dello stesso.

Nel determinare le modalità di visita dell'altro genitore, dovrà tenersi conto sia delle considerazioni sopra richiamate circa la necessaria gradualità nella costruzione del rapporto con il padre sia della distanza geografica che separa il [redacted], residente in Rossano (CS), dal figlio, residente con la madre in [redacted]).

Appare, dunque, opportuno svolgere gli incontri fra i due, allo stato, in ambiente adeguatamente protetto, ovvero sia presso la sede del Consorzio per la gestione dei servizi socio assistenziali fra i Comuni del Nord [redacted], con la cadenza di uno ogni due settimane, nei giorni che il suddetto ufficio concorderà con le parti, tenendo conto della frequenza scolastica del minore.

**4.** La [redacted], inoltre, chiede determinarsi l'entità del contributo al mantenimento del figlio gravante sul convenuto.

Anche detta domanda, rientrando nelle fattispecie di cui all'art. 38 disp. att. c.c., può essere trattata congiuntamente all'azione di riconoscimento della paternità, per le ragioni già esposte sopra, sub 3.





Sul punto, il convenuto ha offerto la somma mensile di € 250,00,

mentre l'attrice, allegando la propria impossidenza e il tenore di vita, in tesi agiato, del suo contraddittore, insiste per la maggior somma di € 500,00.

La Guardia di Finanza, officiata di tanto, ha riferito che l'attrice, negli anni d'imposta dal 2011 al 2013, ha dichiarato solo un reddito da fabbricati di € 165,27, mentre il convenuto ha dichiarato redditi, da lavoro e da fabbricati, compresi fra € 1.195,44 ed € 8.695,44; quanto ai beni immobili, la

è intestataria di un'abitazione di quattro vani in Rossano, mentre il è proprietario di un'abitazione di cinque vani e di quattro magazzini, tutti in Rossano. Quest'ultimo ha inoltre prodotto n. 5 contratti per prestazioni sportive (all. nn. 63 – 68), da lui stipulati, in qualità di insegnante di ginnastica e di pesistica, con l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Corrente", corrente in Rossano, con i quali è stato pattuito in suo favore un compenso annuo di €. L'atto costitutivo di detta associazione, pure prodotto sub 61 e 62, manifesta la sua estraneità alla compagine sociale.

Va rimarcato che le dichiarazioni dei redditi rivestono, com'è noto, valore meramente indiziario, essendo frutto di unilaterali asserzioni della parte interessata (v. *Cass., Sez. Lav., n. 11953/95*), che, come tali, possono essere legittimamente disattese anche sulla base di presunzioni

Orbene, nel caso di specie, il convenuto, che risulta percepire un reddito mensile di circa € quale corrispettivo dell'attività di insegnamento da lui svolta nella palestra suindicata, è tuttavia proprietario, come detto, di un appartamento e di quattro magazzini. In difetto di puntuali allegazioni circa la provenienza di tali cespiti, appare plausibile, sulla base di massime di comune esperienza, che le entrate da lui dichiarate non





giustificano, di per sé sole, la disponibilità di una provvista sufficiente all'acquisto di essi. Ne consegue che i risultati della banca dati tributaria, cui la Guardia di Finanza ha attinto, non dimostrano l'esistenza in capo al padre di un reddito sufficiente a coprire le

In definitiva, alla luce delle suddette considerazioni e delle verosimili necessità proprie di un bambino dell'età del piccolo, appare congruo porre a carico dell'obbligato un assegno mensile di € 300,00, oltre adeguamento al costo della vita secondo gli indici ISTAT e concorso, al 50%, nelle spese di carattere straordinario, previamente concordate fra i genitori.

5. L'attrice chiede che l'assegno gravante sul convenuto sia quantificato con decorrenza dalla nascita del minore. In altri termini, costei reclama non solo la determinazione, per il futuro, della prestazione cui è tenuto il padre, ma anche la refusione, *pro quota*, di quanto da lei speso, in passato, per il mantenimento del figlio.

La domanda è da qualificarsi giuridicamente come azione di regresso ex art. 1299 c.c., fondata sull'acquisto, con effetto retroattivo, di tutti gli obblighi propri dello *status* di genitore in capo al soggetto nei confronti del quale la paternità (o la maternità) sia stata accertata giudizialmente (v. *ex multis Cass., Sez. I, n. 22506/10*). La liquidazione del suo contributo negli esborsi sostenuti dall'altro genitore per il mantenimento della prole, ove non possa trovare esatta quantificazione, va operata, soprattutto se riferita a un ampio arco di tempo, in via equitativa, sulla base dei redditi goduti da ognuna delle parti nel periodo rilevante e delle necessità manifestate dal figlio (v. *Cass., Sez. I, n. 3991/10*).





Sebbene tale controversia appartenga alla cognizione del Tribunale in

composizione monocratica, essa, avendo natura accessoria rispetto alla domanda principale di accertamento della paternità, ben può essere trattata nel medesimo giudizio ex art. 31 c.p.c., attribuito ex art. 281 novies c.p.c. alla cognizione del Collegio.

Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito – salvo quanto si dirà appresso – puntuale dimostrazione degli esborsi da lei sostenuti per i bisogni del bambino; essendo, tuttavia, pacifico che egli abbia convissuto con lei fin dalla nascita, deve presumersi che costei abbia anche anticipato le spese necessarie al suo sostentamento, da determinarsi, in mancanza di specifici elementi di prova, secondo il criterio suppletivo menzionato nel citato arresto.

Dei redditi delle parti, ricostruiti, sulla base delle dichiarazioni fiscali, fra il 2011 e il 2013 e, con riferimento al \_\_\_\_\_, anche per il 2009 e il 2010, rispetto ai quali è stato prodotto il contratto di collaborazione già menzionato, si è detto sub 5.

Quanto alle necessità del minore, l'attrice ha prodotto ricevute di pagamento relative: alla mensa scolastica dell'istituto frequentato dal bambino, dell'importo di circa € \_\_\_\_\_ mensili; all'iscrizione dello stesso, nell'anno 2012, a un \_\_\_\_\_, del costo complessivo di € \_\_\_\_\_; all'iscrizione dello stesso alla scuola materna, per l'anno 2012, con versamenti complessivi di circa € \_\_\_\_\_; a spese mediche di varia natura, sostenute fra il 2007 e il 2014, per complessivi € \_\_\_\_\_ circa; alla frequenza dell'attività sportiva di \_\_\_\_\_ fra il 2013 e il 2014, per







complessivi € , a ulteriori spese varie, sostenute fra il 2010 e il 2013,

per complessivi € circa.

Tali documenti evidenziano in modo solo frammentario gli esborsi inevitabilmente sostenuti per il sostentamento del minore, sicché, in mancanza di elementi più dettagliati, occorre ricostruire l'impegno finanziario sopportato dalla madre nel corso degli anni secondo massime di comune esperienza, via via rapportate alle esigenze, presumibilmente crescenti, incontrate dal figlio nel corso del tempo.

In relazione a tali criteri, appare congruo determinare le somme necessarie al suo mantenimento, già rapportate alla quota dell'obbligato, in almeno € 200,00 mensili per i primi tre anni di vita e in almeno € 250,00 mensili per il periodo successivo, fino alla data della domanda (16.10.13); a partire da tale momento, il contributo gravante sul padre è stato stimato, come sopra già rilevato, in € 300,00.

L'azione di regresso concerne il periodo anteriore alla domanda, dovendo i fatti successivi formare, se del caso, oggetto di separato giudizio.

Dalla nascita del bambino (18.1.07) a tale data (16.10.13), il avrebbe dovuto dunque versare una cifra sommariamente quantificata, secondo i suddetti criteri, in complessivi € 18.700,00 (pari a € 200,00\*36 mesi ed € 250,00\*46 mesi).

A fronte di tanto, egli ha dimostrato (v. all. nn. 14 – 42) contributi spontanei in denaro per complessivi € 15.440,00 (ragguagliando il vaglia di € 2.500,00 del 30.1.14, riferito al periodo da maggio 2013 a febbraio 2014, ai soli mesi antecedenti la domanda). Egli ha inoltre prodotto, in copia, scontrini fiscali relativi all'acquisto di merce per un valore complessivo di €





1.244,48; sebbene non tutti rechino la dettagliata indicazione dei beni acquistati, solo in alcuni casi chiaramente riconducibili a capi di vestiario, né vi sia prova della loro destinazione, la non ha specificamente contestato che essi corrispondano ad articoli acquistati nell'interesse del figlio, sicché tale circostanza, non puntualmente contestata dalla ricorrente, deve ritenersi pacifica e non bisognosa di prova, agli effetti di cui all'art. 115, c. II, c.p.c. Ne discende che il concorso nel mantenimento del figlio, da lui prestato nel corso degli anni, ammonta complessivamente a € 16.684,48.

La differenza rispetto alla cifra sopra quantificata corrisponde a circa € 2.000,00. Tuttavia, considerato che la stessa è stata determinata in via astratta, prescindendo in gran parte da concreti elementi probatori; che la contribuzione del padre, sebbene non prestata con esatta cadenza mensile, è stata continua nel tempo; che non vi sono in atti pregresse richieste dell'attrice di contribuzione in spese determinate da lei sostenute per le necessità del figlio; che la quantificazione dell'importo nel quale il convenuto è tenuto a concorrere deve avvenire in via equitativa, alla luce delle circostanze del caso concreto; non sembra, in definitiva, sussistere un'omessa contribuzione del nelle necessità materiali del figlio, emergendo, al contrario, dagli atti versamenti periodici e sostanzialmente adeguati, tali da ritenere assolto, per il periodo anteriore alla domanda, l'obbligo su di lui gravante.

Per il periodo successivo, esso è determinato, come detto, in € 300,00 mensili ed eventuali differenze con quanto in concreto versato dovranno essere accertate in separato giudizio, avendo la controversia per sua natura ad





oggetto la situazione di fatto e di diritto esistente al momento nel quale l'azione è stata esercitata.

6. Essendo l'attore soccombente rispetto alla domanda di accertamento della paternità, cui ha dato causa omettendo il riconoscimento spontaneo del figlio, egli dev'essere condannato alla refusione delle spese di lite.

Tuttavia, tenuto conto della sua condotta anteriore al processo, di fatto improntata allo spontaneo adempimento degli obblighi patrimoniali su di lui gravanti, e dell'ammissione, in corso di causa, del rapporto di filiazione, sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite nella misura di un terzo.

**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da \_\_\_\_\_ nei confronti di \_\_\_\_\_, con ricorso depositato il \_\_\_\_\_, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:

1. accerta e dichiara che il minore \_\_\_\_\_ [n. a \_\_\_\_\_] è figlio di \_\_\_\_\_ [n. a \_\_\_\_\_];
2. dispone che al suddetto \_\_\_\_\_ siano attribuite le generalità di \_\_\_\_\_;
3. dispone l'affidamento condiviso del minore, collocandolo in via prioritaria presso la madre e regolando gli incontri con il padre secondo le modalità indicate in motivazione;
4. pone a carico del convenuto, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma di € 300,00 mensili,





decorrenti dalla data della domanda, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con pari decorrenza e oltre concorso al 50% nelle spese straordinarie;

5. condanna il convenuto alla refusione dei due terzi delle spese di lite nei confronti dell'attrice, che, già compensata la parte restante, si liquidano ex D.M. n. 55/14 (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) in complessivi €            per compensi (dei quali €            , per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, €            per la fase istruttoria ed €            per la fase decisoria), oltre IVA e CPA, come per legge, e rimborso forfetario al 15%;

6. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di            C. (CS), perché proceda, dopo il passaggio in giudicato di essa, alle annotazioni di legge.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

*Così deciso in Castrovillari, alla camera di consiglio del 19.7.16.*

IL GIUDICE EST.

DOTT. GUGLIELMO MANERA

IL PRESIDENTE

DOTT. VINCENZO DI PEDE

